

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1961

Agevolazioni ai Comuni ovvero ai Consorzi di Comuni nel finanziamento occorrente per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti delle aziende gas ed acquedotti municipalizzate

ONOREVOLI SENATORI. — Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti già esistenti i Comuni furono autorizzati con la legge 12 febbraio 1955, n. 37, a contrarre mutui con taluni istituti e aziende di credito con garanzia sulle delegazioni di pagamento, sulle entrate effettive ordinarie delle aziende stesse.

Col disegno di legge che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione, si propone di estendere anche alle aziende gas ed acquedottistiche municipalizzate le agevolazioni già concesse alle aziende elettriche municipalizzate perchè i motivi che hanno indotto a riconoscere la opportunità di favorire il miglioramento e il potenziamento di queste ultime sono senza dubbio valide anche per le prime.

Per quanto riguarda le aziende gas dobbiamo constatare infatti che la crescente di-

sponibilità di prodotti petroliferi, l'incalzante progresso tecnico e lo sviluppo della meccanizzazione si traducono nel progressivo abbandono dei vecchi sistemi di produzione e l'adozione di nuovi procedimenti di produzione completamente diversi. Tali nuovi procedimenti, pur rispondendo indubbiamente alle esigenze sia delle utenze civili che industriali, pongono peraltro gravi problemi di adattamento o di trasformazione degli impianti, la cui razionale soluzione richiede ingenti disponibilità di capitali.

Anche per quanto riguarda le aziende acquedottistiche non si può negare si sia verificato un generale processo di sviluppo delle tecnologie sia per le opere di presa come per gli impianti di potabilizzazione delle acque, per le condutture, per gli allacciamenti e per gli impianti di distribuzione. Tuttavia sono la progressiva evoluzione del tenore di vita delle popolazioni e delle esigenze di queste ultime unitamente al rapido accrescimento delle popolazioni stesse nei centri urbani che provocano un incessante

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed imponente nuovo fabbisogno idrico e quindi la maggiore necessità di messa in opera di costosi impianti.

Si è ritenuto di dover appena accennare ai grossi problemi che assillano i predetti servizi per fugare, ove ne fossero stati, dubbi o incertezze sulle impellenti necessità finanziarie delle aziende in argomento.

D'altro canto il regime vincolistico dei prezzi dei pubblici servizi e la stessa azione calmieratrice delle aziende municipalizzate impongono la ricerca e l'attingimento dei

capitali necessari alla trasformazione od al potenziamento degli impianti, ad una fonte diversa da quella, possibile in linea teorica, di una adeguata maggiorazione tariffaria. È pertanto necessario dare anche alle aziende gas ed acquedottistiche municipalizzate, come già alle aziende elettriche dello stesso settore, la facoltà di contrarre mutui agli scopi sopra accennati.

Confido quindi che gli onorevoli colleghi vorranno senz'altro approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni e i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, statali e parastatali che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali, per il finanziamento di lavori e di acquisiti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle aziende gas e delle aziende acquedottistiche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle dette aziende attualmente esistenti.

Art. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare in garanzia, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende gas e delle aziende acquedottistiche municipalizzate nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente:

a) sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1;

b) sono sottoscritte dal Direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal Presidente della Commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Assemblea consortile.